

Civile Sent. Sez. L Num. 9746 Anno 2019

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: BERRINO UMBERTO

Data pubblicazione: 08/04/2019

SENTENZA

sul ricorso 374-2016 proposto da:

ZENNARO GIANNI, BORELLA EMILIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato RITA FERA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN LUIGI BARONE;

- ricorrenti -

contro

2018

4394

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI;

- intimata -

avverso la sentenza n. 210/2015 della CORTE D'APPELLO

di VENEZIA, depositata il 13/07/2015 R.G.N. 956/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIANLUIGI BARONE.



Fatti di causa

La Corte d'appello di Venezia (sentenza del 13.7.2015) ha rigettato l'impugnazione proposta da Gianni Zennaro ed Emilio Borella avverso al sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la loro domanda volta alla dichiarazione di illegittimità delle delibere del Comitato dei Delegati della Cassa Ragionieri del 22.6.2002 e del 20.12.2003 relative al calcolo della quota pensionistica (c.d. quota A) concernente le anzianità contributive sino al 31.12.2003, nonché alla condanna della Cassa Ragionieri alla corresponsione del trattamento pensionistico sulla base normativa vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di esecuzione (vale a dire ai sensi dell'art. 2 della legge n. 414/1991 e dell'art. 49 del regolamento di esecuzione previgente) ed al conseguente pagamento delle differenze scaturenti dall'invocata riliquidazione.

La Corte d'appello di Venezia ha motivato la decisione di rigetto del gravame sulla scorta della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto inapplicabile il principio del pro rata, alla luce della legge di interpretazione autentica n. 147 del 2013 - art. 1, comma 488 - per i trattamenti pensionistici maturati a decorrere dall'1.1.2007.

Per la cassazione della sentenza ricorrono Gianni Zennaro ed Emilio Borella con tre motivi, mentre rimane solo intimata la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

Ragioni della decisione

Preliminarmente va disattesa la richiesta di interruzione del processo per il decesso di Emilio Borella, evento, questo, dichiarato in giudizio dai difensori di entrambi i ricorrenti, in quanto si è al riguardo statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1757 del 29.1.2016) che << Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo>>(conf. a Sez. 3, n. 24635 del 3.12.2015).

1. Col primo motivo i ricorrenti deducono l'illegittimità costituzionale (in relazione all'art. 117 Cost. in combinato disposto con l'art. 6 C.E.D.U., anche alla luce del criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. ed in quanto sostanzialmente elusivi degli artt. 70 e 76 Cost.) dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, ove interpretati nel senso di avere legificato ogni e qualsivoglia regolamento emanato sino al 31.12.2006 da ogni ente di cui al d.lgs. n. 509/94 e di cui al d.lgs. n. 103 del 1996, oltre che la conseguente erronea applicazione dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 (sul principio del pro rata) da parte della Corte di merito. Secondo i ricorrenti la norma



(autoqualificatasi) di interpretazione autentica dell'inciso finale dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296/06, inserita nel comma 488 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 (*"L'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine"*) ha una portata precettiva diversa dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, bastando osservare che la condizione di finalizzazione all'equilibrio finanziario di lungo termine non era prevista nella norma interpretata, per cui la norma interpretante non è interpretativa ma innovativa.

2. Col secondo motivo, proposto in alternativa al primo, i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, così come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, nonché il contrasto dell'art. 50 del Regolamento di esecuzione della CNPR con i criteri di gradualità del pro-rata. Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata è erronea in quanto ha implicitamente ritenuto che le norme regolamentari controverse fossero conformi all'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, così come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006.

3. Il terzo motivo verte sull'erronea mancata applicazione dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 296/2006 che, con l'art. 1, comma 763, ha innovato, ma solo per il futuro, i criteri di esercizio dell'autonomia regolamentare da parte degli previdenziali privatizzati. Secondo i ricorrenti è necessario evidenziare che il parametro per valutare la legittimità dell'art. 50 del Regolamento di esecuzione della Cassa sarebbe stato l'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296/06.

4. In conclusione i ricorrenti chiedono la riforma dell'impugnata sentenza, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui dispone che "sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della presente legge" e dell'art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013. Tra l'altro, la difesa dei ricorrenti precisa che la presente controversia involge in sostanza l'esame di un'unica questione di diritto, vale a dire se le norme di fonte regolamentare che nell'ordinamento della Cassa Ragionieri hanno, nel 2002 e nel 2003 (delibere del Comitato dei Delegati del 22.6.02, del 7.7.03 e del 20.12.03),



innovato retroattivamente il criterio di calcolo della quota A della pensione siano conformi all'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 e rispettose del criterio del pro rata siccome definito da tale norma di legge o se, essendo in contrasto con l'art. 3, comma 12, della citata legge, debbano essere disapplicate, con il conseguente diritto dei ricorrenti al ricalcolo della pensione sulla base delle previgenti norme di legge e di regolamento. Nel contempo la stessa difesa sostiene non essere chiaro l'approdo interpretativo cui sono giunte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18136 del 16.9.2015, cui si è riportata la Corte territoriale con l'impugnata sentenza.

5. Osserva la Corte che i tre motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, non prospettano questioni tali da far ritenere opportuno un ripensamento che induca a discostarsi dagli arresti di cui alle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione nn. 17742 e 18136 del 2015 e dalle successive decisioni alle stesse conformi, per cui non vi è ragione di accogliere la richiesta in tal senso proposta dai ricorrenti. Ne consegue che i predetti motivi sono infondati alla luce delle conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di questa Corte. Invero, la questione proposta si risolve in una critica alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18136 del 2015, cui va, invece, data continuità.

6. In effetti, la soluzione della specifica questione poggia sulla preliminare determinazione della linea di demarcazione dell'esercizio dei poteri regolamentari della Cassa, posto che, più in generale, il rispetto del principio di autonomia riconosciuto agli enti previdenziali privati e la natura obbligatoria del regime assicurativo che gli stessi gestiscono comporta necessariamente una relazione con la fonte legislativa nei cui confronti esiste un obbligo di conformazione. La realizzazione del fine pubblico imposto dall'art. 38 Cost. è mediata dalla legge ed è, dunque, la legge che di volta in volta fissa i corretti parametri di riferimento dei poteri regolamentari e che impone ai medesimi la cifra della garanzia da riconoscere agli assicurati. In questo solco, dunque, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (tra le tante Cass. n. 24202 del 2009; n. 13602 del 2012; n. 24534 del 2013; SS.UU. n. 18136 del 2015 e n. 17442 del 2015), è solida nell'affermare che:

a) la L. 23 agosto 1988, n. 400, art.17, comma 2, indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite" (Corte cost. n. 376 del 2002) e tale disposizione, pur priva di rango costituzionale, disegna un modello di carattere generale, cosicché la deviazione da esso, ad opera della legge ordinaria, è di



stretta interpretazione; pertanto, laddove il legislatore "delegante" ha inteso assegnare alla fonte subprimaria delegata anche il potere normativo di derogare a specifiche disposizioni collocate al superiore livello primario lo ha previsto espressamente;

b) il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, ha posto alle Casse "privatizzate" l'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Cassa approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr, Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti, ma in realtà le suddette disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno affatto attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla citata L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, sicché ad essi - e, quindi, anche all'emanando Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri - non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art.3, comma 12, che costituisce il riferimento normativo centrale per l'esito di questa controversia e che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate;

c) ciò del resto è dimostrato anche dal fatto che, quando è emersa l'opportunità di modificare tale disposizione, vi ha provveduto la legge (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763) e non il Regolamento della Cassa.

7. La giurisprudenza di questa Corte, nel ricostruire il succedersi degli interventi legislativi inerenti all'art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995 ha, in sintesi, consolidato i seguenti principi:

- la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata - il cui rispetto è prescritto ex art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995 per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano



salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, *ratione temporis*, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse" (ex pluribus: Cass. sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846; Cass. sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. sez. 6-L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. sez. 6-L, 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass. SS.UU. 17742 del 2015);

- l'art. 1, comma 763, ha sostituito il concetto del pro rata di cui all'originario art. 3, comma 12, con un concetto meno rigido, introducendo una disposizione innovativa, secondo cui le Casse privatizzate nell'esercizio del loro potere regolamentare sono tenute non più al "rispetto del principio del pro rata" (vecchia formulazione), ma a tenere "presente il principio dei pro rata" nonché "i criteri di gradualità e di equità fra generazioni" (nuova formulazione), a partire dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge n. 296 ", con ciò il criterio del pro rata è stato reso flessibile e posto in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni consentendo alla Cassa, solo dalla data di entrata in vigore della norma, di adottare Delibere in cui il principio del pro rata venga temperato rispetto ai criteri originali di cui alla L. n. 335 del 1995, (tra le tante, v. Cass. 18.04.11 n. 8847, 7.03.12 n. 3613 e 30.07.12 n. 13607, 14.02.14 nn. 3514 e 3520 richiamate da Cass. SS.UU. n. 17742 del 2015 e n. 18136 del 2015);

- l'ultimo periodo del comma 763, per il quale "Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ovvero degli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed approvati dai Ministeri vigilanti prima data di entrata in vigore della presente legge", non costituisce una validazione successiva delle disposizioni regolamentari delle Casse interessate nella parte in cui non ottemperavano alla prescrizione del "rispetto del principio del pro rata", ma riguarda le delibere future, successive al 1 gennaio 2007 e non può operare retroattivamente al fine di rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui erano state emanate ed ai fini della liquidazione della pensione. La legittimità delle delibere va valutata a seconda del periodo in cui il diritto sia maturato (prima o dopo quella data) e del concetto di pro rata accolto dalla legislazione al momento vigente;

-la norma della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, non si pone in contrasto con i principi enunciati dalla Corte EDU, assumendo una ben determinata fisionomia interpretativa nella vicenda della riforma della previdenza gestita dagli enti



privatizzati, in quanto lo stesso comma 488 interviene solo sul secondo parametro applicativo relativo alla applicazione attenuata dello stesso principio, ai sensi della formulazione del comma 12 introdotta dalla L. n. 296, art. 1, comma 768 e non sul primo parametro di validità della regolamentazione della Cassa (rispetto assoluto dei pro rata, in forza della originaria formulazione della L. n. 335, art. 3, comma 12) così confermando l'interpretazione sposata da Cass. n. 24221 del 2014 ed in difformità da Cass. n. 17892 del 2014 che, negandone la reale natura interpretativa e la conformità ai precetti costituzionali e della CEDU, aveva riferito l'ambito della norma interpretativa anche alle pensioni maturate prima del 1.1.2007.

8. Ciò premesso, è evidente che la natura realmente interpretativa dell'art 1, comma 488, l. n. 147 del 2013 è stata convincentemente correlata alla oggettiva ambiguità del testo dell'art. 1, comma 768, l. n. 296 del 2006 in punto di limiti dell'effetto sanante delle precedenti delibere, testimoniata dalla giurisprudenza non uniforme della Corte di cassazione; dunque, alla luce della interpretazione complessiva sopra ricordata, non può essere messo in dubbio che nel caso di specie - ove la liquidazione del trattamento pensionistico è avvenuta con decorrenza dall'1.1.2010 per lo Zennaro e dall'1.6.2010 per il Borella- vada applicata la formulazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995 modificata nel 2006; inoltre, specificato nei termini di cui sopra il rapporto esistente tra potere regolamentare della Cassa e legge, il discorso non può mutare sospettando di illegittimità costituzionale le disposizioni introdotte a modifica dell'originaria formulazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995 posto che nessuno di tali vizi ricorre nelle disposizioni che hanno delimitato nel tempo il potere regolamentare delle Casse professionali, alla luce degli obblighi di stabilità di bilancio incombenti sulla gestione della Cassa e del penetrante controllo pubblico amministrativo cui la stessa è soggetta.

9. Quanto, poi, ai profili di pregiudizio al principio di adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico che deriverebbero da misure di contenimento della spesa pensionistica, va ricordato che la stessa Corte Costituzionale, da ultimo, con la sentenza n. 104 del 2018, ha avuto modo di precisare, proprio in materia di legittimità di meccanismi disincentivanti i trattamenti pensionistici anticipati, che < [...] nei rapporti di durata il trattamento differenziato, riservato a una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, non contrasta con il principio di eguaglianza. Spetta difatti alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme e, da questa angolazione, il fluire del tempo può rappresentare un apprezzabile criterio distintivo nella disciplina delle situazioni giuridiche (sentenze n. 273 del 2011, punto 4.2. del Considerato in diritto, e n. 94 del 2009, punto 7.2. del Considerato in diritto [...]).



10. Nel caso di specie, alla luce della portata generale delle modifiche al sistema pensionistico sottostanti alle nuove regole, non possono ritenersi superati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità che < presiedono alla «attuazione graduale» dei principi sanciti dagli artt. 36 e 38 Cost., anche alla luce delle esigenze connesse «alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa» (sentenza n. 119 del 1991, punto 3. del Considerato in diritto, da ultimo ripresa dalla sentenza n. 259 del 2017, punto 3.1. del Considerato in diritto> (Corte Cost. n. 104 del 2018).

11. Il ricorso va, quindi, rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo; l'esito del ricorso determina l'obbligo del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese nella misura di € 3700,00, di cui € 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 18 dicembre 2018